COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 ***E-mail-*** ***comune.capitignano@postecert.it***

COPIA

VERBALE DI GIUNTA COMUNALE

N° 3 del 21-01-2019

Oggetto:Art.50 bis del D.Lgs 189/2016. Presa atto art.1 comma 990 Legge 145/2018 e della comunicazione dell'USR. Determinazioni

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di gennaio, alle ore 18:00, nella casa comunale. Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

PELOSI MAURIZIO	**SINDACO**	**P**
PUCCI FRANCO	**ASSESSORE**	**P**
FULVIMARI DANIELE	**ASSESSORE**	**A**

COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 ***E-mail-*** ***comune.capitignano@postecert.it***

COPIA

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa LAURENZI FABIO;
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PELOSI MAURIZIO Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta:

Visto : si esprime parere , in ordine alla **Regolarita' tecnica** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data: Il Responsabile del servizio
F.to Pelosi Maurizio

Visto : si esprime parere , in ordine alla **regolarita' contabile** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data: Il Responsabile del servizio
F.to LAURENZI FABIO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con D. L 01 settembre 2016, D. L. 17 ottobre 2016, n. 189, il Comune di Capitignano è stato inserito nel nuovo cratere sisma 2016-2017.

Visto il Decreto n.2/2017/SISMA con il quale il Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, ha autorizzato il Comune di Capitignano ad assumere un'unità di personale categoria C, posizione economica C1, con profilo tecnico;

Visto quanto previsto dalla delibera n.35 del 08.5.2017 in merito al conferimento di incarichi di collaborazione sulla
base della normativa speciale sisma 2016-2017;

Richiamati i Decreti del Sindaco, il n. 15 del 20.12.2017 avente ad oggetto "*Rinnovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa Ing. Alessandra Troia. Articolo 50 bis, comma 3 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, modificato dall'art 2bis, comma 20, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148.*" ed il n.16 del 20.12.2017 avente ad oggetto "*Rinnovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa dr.ssa Maria Elena Ponzi. Articolo 50 bis, comma 3 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 modificato dall'art. 2 bis, comma 20, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148.* ", con i quali è stato rinnovato fino al 31.12.2018 il rapporto di lavoro;

Richiamato il contratto a tempo determinato stipulato in data 01/10/2017, con scadenza al 31/12/2018, attraverso il quale è stata disposta l'assunzione dell'Ing. Francesco Fiori quale "Istruttore Tecnico", Cat. C1;

Considerata al riguardo la nota del Comune di Capitignano trasmessa alla Regione Abruzzo ed all'USR al prot. 6009 del 29.12.2018, con la quale il comune chiedeva l'autorizzazione alla proroga di detti contratti nei limiti di quanto previsto dalla legge di stabilità 2019 che, al comma 990 dell'articolo 1, fissato quale unico limite alla proroga di tutte le disposizioni previste negli artt.3, 50 e 50 bis del D.L. 189/2016, quello della spesa del 2018;

Considerato che l'ufficio Speciale della Ricostruzione con nota acquisita al prot. 6026/2018 comunicava la sospensione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.50 bis del D.L. 189/2016 in attesa di definire il piano di riparto del personale da parte del Vice Commissario;

Vista la nota trasmessa dall'Ufficio speciale della Ricostruzione a firma del nuovo Direttore Vincenzo Rivera ed acquisita al prot. 257 del 19.1.2019, con la quale, in aderenza a quanto richiesto dal comune di Capitignano, si evidenzia che il legislatore ha disposto una proroga al 31.12.2020, termine della gestione straordinaria sisma, di tutti i termini previsti anche nell'art.50 bis del D.L. 189/2016; tale nota inoltre effettua il piano di riparto delle risorse umane necessarie alla gestione straordinaria del sisma, assegnando al comune di Capitignano tre unità; di contro, in attesa di una interlocuzione definitiva con il Commissario straordinario, il Direttore ha ritenuto prudenzialmente di contenere la proroga dei contratti di co.co.co. entro il termine di tre mesi dalla scadenza del 31.12.2018 e riconducendo la sospensione dei contratti, dal 1 gennaio 2019 alla data odierna, alla causa di forza maggiore dettata dall'indeterminatezza normativa in argomento;

Preso atto che sussiste la necessità di prorogare per tre mesi, salvo il maggior termine che sarà comunicato dal Commissario, gli incarichi di cui all'art.50-bis del D.L 189/2016, allo scopo di assicurare la continuazione dell'attività amministrativa straordinaria legata al post sisma, prendendo atto di quanto comunicato dall'USR con la nota acquisita al prot. 257 del 19.1.2019;

Visto l'art. 50-bis (Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile) del D. L 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge L. 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche ed integrazione ed in particolare quelle apportate dall'art.2 bis del D.L 148 del 16.10.2017 convertito in legge n.172 del 4.12.2017 che, in parte, recita quanto segue: *3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attivita' di progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di*

contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 (...). I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3)). (…)3-quater. (…) Con uno o piu' provvedimenti adottati secondo le modalità previste dal precedente periodo e' disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis."

Dato atto che la legge di stabilità 2019, Legge 30 dicembre 2018 n.145 prevede all'art. 1 comma 990 che "*Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e' automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati.*"

Visto l'art.7 del D.Lgs. 165 del 30.3.2001 che dispone quanto segue "5-*bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.*" E dato atto che il comma 1148, lettera h), dell'art. 1 della L. 205/2017 - modificando l'art. 22 del D. Leg.vo 75/2017, comma 8 - e come ulteriormente modificato dal comma 1131, lettera f) dell'art. 1 della L. 145/2018, differisce al 01/07/2019 l'applicazione del divieto di cui all'art. 7 del D. Leg.vo 165/2001, comma 5-bis, in base al quale è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Evidenziato inoltre che il presente atto e quelli antecedenti e conseguenti sono da inquadrarsi nell'ambito della produzione amministrativa emergenziale, stante il prorogato stato di emergenza post sima di cui all'art.1 comma 4 ter del D.L 189/2016 che, emendato dall'art.1 comma 990 della Legge 145 del 30.12.2018, ha disposto il termine dello stato di emergenza al 31.12. 2019 e della gestione straordinaria al 31.12.2020.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 267/2000.

Con votazione unanime

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante del deliberato.

2. Di **prendere atto** della legge di stabilità 2019, Legge 30 dicembre 2018 n.145 che prevede all'art. 1 comma 990 che "*Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. (…).*"

3. Di **prendere atto** della nota trasmessa dall'Ufficio speciale della Ricostruzione a firma del nuovo Direttore Vincenzo Rivera ed acquisita al prot. del 257 del 19.1.2019, con la quale:
    - si evidenzia che il legislatore ha disposto una proroga al 31.12.2020, termine della gestione straordinaria sisma, di tutti i termini previsti anche nell'art.50 bis del D.L. 189/2016
    - è stato effettuato il riparto delle risorse umane necessarie alla gestione straordinaria del sisma e che ha assegnato al comune di Capitignano tre unità di personale;
    - in attesa di una interlocuzione definitiva con il Commissario straordinario, ha ritenuto prudenzialmente di contenere la proroga dei contratti di co.co.co. entro il termine di tre mesi dalla scadenza del 31.12.2018, riconducendo la sospensione dei contratti, dal 21 gennaio 2019 alla data odierna, alla causa di forza maggiore dettata dall'indeterminatezza normativa in argomento e contestualmente fa riferimento.
    - che i contratti a tempo determinato potranno essere prorogati al nuovo termine del 31.12.2020 così come individuato dal comma 1 e 90 L. 145/2018.

4. Di **prendere atto** che il presente e quelli antecedenti e conseguenti sono da inquadrarsi nell'ambito della produzione amministrativa emergenziale, stante il prorogato stato di emergenza post sima di cui all'art.1 comma 4 ter del D.L 189/2016 che, emendato dall'art.1 comma 990 della Legge 145 del 30.12.2018, ha disposto il termine dello stato di emergenza al 31.12. 2019 e della gestione straordinaria al 31.12.20120.

5. Di **demandare** al responsabile competente le determinazioni conseguenti.

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE - SINDACO
F.to PELOSI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAURENZI FABIO

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale online in data odierna ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 20-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAURENZI FABIO-

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- ✓ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi Art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- ▪ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03-03-2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Addì 03-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAURENZI FABIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 20-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAURENZI FABIO